


ALLEGATO N. 37

**Risposte fornite dall'Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (ANIA)**

PAGINA BIANCA



ANIA

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

SEDE: 20122 MILANO
PIAZZA S. RAFFAEL
TELEFONO: 02/77411

ALLEGATO ASSICURO MILANO
VIA S. GIUSEPPE 10
TELEFONO: 02/77411

RAPPRESENTANZA ROMA
VIA DELLA LIBERTÀ, 7
TELEFONO: 06/477711

ALLEGATO ASSICURO ROMA
VIA S. GIUSEPPE 10
TELEFONO: 06/477711

IL PRESIDENTE

Roma, 29 settembre 1992

Illustre Presidente,

faccio seguito alla mia del 14 c.m. per trasmetterLe la risposta dell'Associazione al questionario in materia di esecuzione di opere pubbliche da Lei cortesemente inviatomi con lettera del 28 luglio u.s..

Le confermo inoltre il nostro interesse a seguire da vicino l'evoluzione della legislazione nella particolare materia e la nostra piena disponibilità a collaborare con il Suo Comitato.

RingraziandoLa anticipatamente per l'accoglienza che sarà data alle nostre considerazioni, La prego di gradire i miei migliori saluti.

(E. Tonelli)

allegato

On.le Giuseppe CERUTTI
Presidente della
Commissione Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici della
Camera dei Deputati

R O M A

Risposta al Questionario del 24 luglio 1992 su
"Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche"

5. L'ambito di applicazione della normativa sull'esecuzione di opere pubbliche.

punto 1

Si ritiene che l'estensione della particolare normativa anche agli enti pubblici economici sia opportuna, in quanto la normativa CEE prevede nel tempo una progressiva eliminazione degli esoneri dalle norme relative alla esecuzione di opere pubbliche.

8. La scelta del sistema di realizzazione delle opere.

punto 1

Si ritiene fondamentale al riguardo raggiungere la massima chiarezza legislativa e quindi, se possibile, da un lato, realizzare un vero e proprio testo unico in materia, dall'altro, procedere nel tempo con un esplicito coordinamento delle eventuali modifiche e novelle successive.

9. La progettazione delle opere.

punto 1

Si ritiene preferibile in via di principio che sia la stessa Pubblica Amministrazione a procedere alla elaborazione della progettazione.

E' in ogni caso da auspicare ogni iniziativa di miglioramento della competenza e della struttura proprie della Pubblica Amministrazione. E' infatti utile che questa

si doti di strutture tecniche idonee per la progettazione o almeno per il controllo effettivo del livello esecutivo dei progetti.

punto 2

E' bene che l'appalto sia in linea di massima preceduto da un progetto esecutivo formulato in modo adeguato, sebbene per le grandi opere sia difficile pensare ad uno sdoppiamento tra appalto della progettazione e appalto dell'esecuzione, in quanto il costo di esecuzione può variare notevolmente secondo le alternative di progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo dovrebbe essere corredato di indagini geognostiche, rilievo della rete dei servizi del sottosuolo, computo metrico quantitativo, proiezione dei tempi di realizzazione e studio di impatto ambientale, in modo da evitare i ricorrenti aggiustamenti progettuali che portano a dilatazione dei tempi e dei costi e a varianti in corso d'opera.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa della progettazione si rinvia al n. 13.

punto 3

Si ritiene opportuno che per opere di rilievo si ricorra anche ad un controllo tecnico preventivo da affidare ad enti specializzati, per i quali si potrebbe prevedere anche una apposita copertura assicurativa di responsabilità civile.

11. La scelta del contraente.

Anche in merito interessa la chiarezza della produzione legislativa, più che non lo specifico contenuto della stessa, ricordando peraltro che il problema di fondo è quello del metodo di assegnazione dell'appalto.

13. Le garanzie.

Si premette che il settore assicurativo ha già espresso a suo tempo un giudizio, in via di massima, positivo nei confronti della disciplina ipotizzata dal d.d.l. n. 2487 approvato dal Senato alla fine della precedente Legislatura e trasmesso alla Camera come d.d.l. n. 5998, per quanto riguarda le garanzie in esso previste, e quindi anche la risposta al presente numero è informata al suddetto d.d.l..

punto 1

GARANZIE FIDEJUSSORIE

1) La garanzia fidejussoria non può operare altro che nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore dell'opera, a copertura dei maggiori oneri conseguenti all'inadempimento stesso.

Ciò in quanto, allo stato attuale della legislazione italiana, non si può concepire in maniera corretta l'introduzione dell'istituto della garanzia di adempimento o di esecuzione, vale a dire la garanzia di completare l'opera nei tempi e nei modi previsti e a spese dell'ente garante nel caso che l'esecutore garantito non possa o non riesca ad adempiere (c.d. "performance bond"), poichè tale istituto non può andare disgiunto da una assoluta autonomia del garante stesso nella scelta dell'esecutore in sostituzione di quello inadempiente.

L'attuale normativa infatti, in contrasto con quanto sopra detto, prevede:

- il carattere personale del contratto di appalto di opere pubbliche (contratto "intuitu personae") e quindi il divieto di cessione dello stesso;
- particolari requisiti di idoneità tecnica, finanziaria e morale per l'appaltatore;
- il potere esclusivo di scelta in capo alla Pubblica Amministrazione da esercitarsi attraverso un procedimento di tipo pubblicistico;

- una disciplina rigida dei procedimenti per l'ammissione alla gara e del loro svolgimento;
- nel caso di risoluzione dell'appalto per inadempienza, il rispetto di tutti i vincoli sopra indicati per la indizione di nuovo appalto ovvero il rispetto di norme altrettanto tassative per la esecuzione di ufficio ai fini della ultimazione dell'opera;
- l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione di specifici poteri, quali il potere di ingerenza, il potere di apportare varianti, il potere di concedere la revisione dei prezzi, il potere di riserva.

2) Nella disciplina futura sarà opportuno evitare di correlare la operatività della garanzia alla "esecuzione a regola d'arte" dell'opera.

Tale riferimento infatti potrebbe dar luogo a "soggettivizzazioni" e comunque ad incertezze ed a proroghe nel tempo per la definizione del giudizio sulla regolare esecuzione e quindi per il rilascio del certificato di collaudo.

E' pertanto più opportuno limitarsi a richiedere la garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto o dalla concessione in funzione del rispetto dei tempi e della rispondenza al progetto.

A conferma di ciò vanno anche ricordati il carattere accessorio della garanzia fidejussoria rispetto alla obbligazione principale e il fatto che il richiamo alla regola d'arte viene per solito già inserito nel contratto di appalto, al cui adempimento fa appunto riferimento la suddetta garanzia.

3) L'entità della garanzia rispetto al valore dell'intera opera da eseguire rappresenta un punto di grande importanza e ove la si voglia dilatare sino al 100% del suddetto valore si devono tenere presenti alcune considerazioni, in senso sia favorevole sia sfavorevole, anche perchè alla garanzia fidejussoria di base si potrebbero aggiungere altre specifiche garanzie e quindi l'intera esposizione fidejussoria potrebbe superare

abbondantemente il 100% del valore delle opere.

In realtà si sono già avute fattispecie simili di garanzie al 100%, ma di portata limitata e pertanto ora si enfatizzerebbero problemi che già si erano presentati in tali occasioni.

A favore, si può indicare il fatto che la elevazione della misura della garanzia ha senza dubbio anche la finalità di selezionare in modo estremamente concreto la partecipazione delle ditte alle gare di appalto e quindi di ridurre i possibili appaltatori e concessionari ad un numero piuttosto ristretto e tendenzialmente affidabile sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo tecnico.

Inoltre le imprese di assicurazione, come gli stessi enti di credito, sulla spinta di tali richieste dovrebbero essere indotte ad approfondire la valutazione degli specifici lavori di volta in volta interessati.

La capacità di sottoscrizione delle garanzie dovrebbe essere raggiunta, in ambito strettamente assicurativo, mediante ricorso alla coassicurazione e alla riassicurazione, soprattutto all'estero, mentre, in ambito più allargato, potrebbe essere realizzata mediante il ricorso a "joint-ventures" tra imprese di assicurazione ed enti di credito.

A sfavore, va indicato senz'altro il fatto che con questo tipo di garanzia viene modificato il rapporto triangolare classico tra appaltante/concedente, appaltatore/concessionario e garante, il quale garante ha tradizionalmente la funzione di alleggerire il rischio dell'appaltante/concedente, ma non già quella di sostituirsi completamente ad esso nel rischio stesso assumendo così quello che si chiama il rischio di impresa.

Ciò comporta in primo luogo la necessità di richiedere al contraente la stipula di assicurazioni complementari, nonché l'imposizione di un aumento dei premi per poter sopportare il costo del rischio stesso, mentre è necessario anche l'affidarsi a società specializzate per le opportune valutazioni.

In secondo luogo, ciò può comportare anche una sorta di incentivazione dell'appaltante/concedente a risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore/concessionario ed a valersi inoltre della clausola del "pagamento a semplice richiesta", presente ormai nella maggior parte delle garanzie fidejussorie, la quale secondo i casi potrebbe anche esimere dalla presentazione di giustificazioni circa i danni da inadempimento.

Per altro verso, l'entità della garanzia da fornire pone pesanti interrogativi sulla possibilità di sottoscrizione del mercato, anche considerando congiuntamente il settore assicurativo e quello bancario.

Per quanto riguarda i singoli operatori si crea il problema della accumulazione dei rischi in capo ad una ditta, il che può portare in prospettiva ad ipotesi di paralisi operative o di sinistri eccezionali, così come non potrà aversi la normale progressiva stratificazione di garanzie prima di arrivare al tetto massimo di affidabilità, secondo una prassi che è sempre stata caratteristica della gestione delle fidejussioni negli appalti.

Le imprese di assicurazione avranno bisogno di avvalersi o dovranno disporre di strutture tecniche specializzate (società di ingegneria, di monitoraggio, ecc.) che permettano la valutazione dei progetti e delle opere da eseguire, nonché il sistematico monitoraggio di queste, con una conseguente, necessaria lievitazione dei costi delle garanzie.

Allo stesso modo sarà necessaria anche la costituzione di di apposite banche dati.

In conclusione si può ritenere che, applicandosi il sistema delle garanzie ragguagliate all'intero valore delle opere, si arrivi ad un risultato simile a quello che si avrebbe con il sistema del "performance bond", vale a dire della garanzia di esecuzione, ma con la necessità di adeguare le attuali strutture tecnico-amministrative delle imprese assicuratrici, concedendo inoltre ad esse autonomia decisionale nella conclusiva fase di intervento per l'esecuzione o il completamento delle opere a cui si riferisce la garanzia.

4) Elemento fondamentale nel sistema delle

garanzie fidejussorie è quello della preventiva determinazione della durata dell'esposizione del fidejussore per la garanzia prestata.

In particolare è importante che venga previsto un sistema di svincolo preciso e rapido, definendo i termini e le modalità con cui le Amministrazioni debbono procedere ai collaudi delle opere ovvero connettendo lo svincolo stesso con la ultimazione delle opere attestata dal direttore dei lavori.

Si ricorda al riguardo anche il preciso istituto di svincolo costruito dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Non è da tralasciare neppure il sistema dei collaudi in corso d'opera e quindi degli svincoli parziali delle garanzie presentate.

5) La garanzia fidejussoria non può coprire anche le penali conseguenti al mancato o ritardato adempimento della obbligazione (principale) assunta, mentre copre i danni derivanti dall'inadempimento, già quantificati nei limiti della somma assicurata.

Da un lato, infatti, le penali sono estranee al concetto di danno, una volta che questo sia già stato convenzionalmente predeterminato con la somma fissata a garanzia dell'adempimento; dall'altro, la penale stessa non è per solito quantificabile a priori, essendo connessa con il ritardo nell'adempimento, il che rende impossibile la tariffazione della garanzia ed impedisce di fissare un termine alla stessa; dall'altro ancora, la copertura delle penali non risulta pienamente aderente alla regolamentazione amministrativa del ramo assicurativo "cauzione".

In tale ramo viene intesa nel senso più stretto la caratteristica della "accessorietà" tra garanzia fidejussoria e obbligazione principale tipica del particolare contratto, così che la somma assicurata rappresenta la garanzia offerta in rapporto alla suddetta obbligazione principale (nella specie, il contratto di appalto o la concessione) per il caso di mero inadempimento di quella, inglobando in sé, secondo la concreta previsione, quantificazione del danno e/o penale, e non può costituire anche la garanzia autonoma di una ulteriore obbligazione, secondaria rispetto a quella principale, cioè quella della

c.d. "clausola penale".

Diversa può essere invece la considerazione del caso di penali predeterminate nella loro entità massima e che, come appena detto, si inglobino nella obbligazione principale, come per solito avviene già ora.

6) Ogni obbligo di prestazione di garanzia fidejussoria a favore dello Stato o di enti pubblici deve recare anche il richiamo alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e quindi l'esplicita previsione di presentazione di garanzia bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa.

ASSICURAZIONE CAR

1) L'esecutore dei lavori deve essere tenuto alla stipulazione di una copertura c.d. CAR ("Constructor's all risks") la quale tradizionalmente tenga indenne il titolare dei lavori, cioè la Pubblica Amministrazione, dai rischi che si possano verificare durante l'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati e fino alla ultimazione dei lavori stessi, rischi che si possono concretare in danni materiali e diretti all'opera e nella responsabilità civile verso cose o persone, quest'ultima intesa secondo la disciplina civilistica quale responsabilità extracontrattuale oggettiva.

In tale copertura dovrebbero rientrare anche la copertura dei danni da "faulty design" e da forza maggiore, in quanto nella pratica è estremamente difficile precisare il concetto di "esclusione di responsabilità per forza maggiore" in riferimento alle singole opere che devono essere completamente effettuate; d'altra parte, si dovrebbe prevedere anche la obbligatorietà di controlli tecnici in corso d'opera da parte di imprese specializzate di fiducia anche degli assicuratori.

E' inoltre opportuno richiamare nell'ambito della copertura in parola anche quella per gli errori di progettazione.

E' da notare che nei mercati assicurativi mondiali

le polizze CAR prevedono anche opportune franchigie.

ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA

1) E' opportuno prevedere una copertura per la responsabilità civile postuma decennale dell'esecutore dei lavori la quale riguardi i danni materiali diretti ai terzi, con esclusione dei danni indiretti, ai sensi della disciplina civilistica relativa alla responsabilità extracontrattuale oggettiva, derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero da gravi difetti costruttivi.

2) E' opportuno prevedere una apposita copertura per la responsabilità civile postuma decennale dell'esecutore dei lavori la quale riguardi i danni all'opera, derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero da gravi difetti costruttivi, escludendo tuttavia i danni derivanti alla Amministrazione da inagibilità conseguente ai suddetti rischi.

3) Nel caso che i danni derivino da errore o colpa del progettista, deve essere previsto un diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del progetto esecutivo.

4) Va ricordato che le coperture ora elencate, oltre a decorrere dal momento della ultimazione dei lavori attestata dal direttore dei lavori stessi, non possono rientrare nell'ambito delle garanzie fidejussorie presentate a copertura dell'inadempimento della obbligazione relativa alla esecuzione dei lavori.

ALTRE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE

1) L'attività del progettista viene sempre più in

evidenza nell'ambito delle problematiche connesse con l'attività di esecuzione di opere pubbliche, ed in particolare rileva la responsabilità dello stesso per quel che concerne errori in sede di progettazione e, di conseguenza, spese connesse con la necessità di riprogettazioni e di realizzazione di varianti all'opera, intese quali modifiche della stessa.

Si pone quindi il problema della garanzia che la stazione appaltante o concedente debba acquisire ai fini del risarcimento del proprio danno.

Si ritiene anzitutto che la suddetta copertura non possa realizzarsi attraverso lo strumento della garanzia fidejussoria, bensì attraverso quella di responsabilità civile.

Il progettista infatti offre una prestazione professionale nella quale rileva non già un eventuale mero inadempimento dell'obbligo di fare, ma piuttosto la manifestazione concreta di un errore o di una colpa nella attuazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale è stato affidato l'incarico al progettista stesso, errore o colpa che si concretano nelle classiche figure della imperizia, imprudenza e negligenza e che evidentemente danno luogo ad una responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, ove addirittura non ad una responsabilità penale.

Al contrario, con la cauzione o la fidejussione si copre di norma l'inadempimento come tale di una obbligazione di fare, di non fare o di dare, indipendentemente dalle cause che hanno portato ad esso, e che possono andare dalla mancanza di responsabilità sino al dolo, e indipendentemente dall'eventuale concreto danno che esso può produrre (anche se per solito esso è già predeterminato), semplicemente fissando a priori una somma da incamerare o escutere al verificarsi dell'inadempimento suddetto.

Pertanto, nel caso del progettista, in cui rileva solo l'errata esecuzione che abbia prodotto danno e sia imputabile all'autore, escludendo il dolo dello stesso, all'unico fine di risarcire il danno medesimo, si è nell'ambito di una fattispecie di responsabilità civile e correlativamente nel ramo assicurativo "r.c. generale".

Viene qui in evidenza anche il principio fondamentale della legislazione vigente nel settore delle

assicurazioni danni per il quale ogni rischio, ove una fattispecie sia espressamente prevista dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, in un determinato ramo, non può, a parità di condizioni, essere assunto anche in altri rami, per evidenti motivi di certezza giuridica e di trasparenza amministrativa, nonché per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'allegato I, lett. A, alla stessa legge n. 295.

Ciò è anche confermato sia dal fatto che tutte le attività professionali vengono concretamente coperte con assicurazioni di responsabilità civile, e non già con garanzie fidejussorie, sia dal fatto che l'unica disposizione legislativa che si interessa della copertura del progettista in funzione dell'eventuale danno arrecato alla Amministrazione impone logicamente una assicurazione di responsabilità civile (v. il decreto ministeriale 11 aprile 1986, recante adempimenti relativi ai piani annuali di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno).

E' da notare inoltre che l'istituto della garanzia fidejussoria non può prescindere dall'elemento fondamentale dell'"affidamento", il quale a sua volta è connesso con una serie di variabili che sono essenzialmente la capacità professionale o imprenditoriale e la capacità finanziaria e reddituale del soggetto che chiede di essere fidejvenuto.

Nel caso di specie pertanto è di immediata evidenza la sproporzione che si avrebbe tra la dimensione finanziaria del progettista e i rischi che si vogliono coprire, e quindi i relativi effetti sulla possibilità di rivalsa da parte del garante verso il progettista stesso.

Inoltre va anche considerata la evidente e tecnicamente necessaria sproporzione che verrebbe a prodursi tra il compenso del progettista, per solito nell'ordine del 5% del valore dell'opera progettata, e i premi da richiedere per tali coperture, ove fosse compresa anche la variante, che dovrebbero essere notevolmente superiori al suddetto 5%.

Infine non va dimenticato che l'assicuratore cauzioni è preparato ed organizzato per valutare sotto un profilo strettamente finanziario e di affidabilità dal punto di vista del comportamento e dell'adeguatezza delle strutture tecniche il soggetto che chiede di essere garantito, mentre non può valutare il singolo professionista sotto il profilo della professionalità, della validità tecnica e della capacità di assolvere senza errori il

compito affidatogli.

E ciò non per insufficienza di strutture, ma proprio perchè una tale indagine è al di fuori della sua competenza in quanto quella attività, che è attività professionale, non ha mai costituito oggetto di garanzia fidejussoria.

2) Da quanto sino ad ora detto, e data la rilevanza dell'attività del progettista nell'ambito della esecuzione di opere pubbliche, assume particolare importanza la previsione di una copertura di responsabilità civile per il progettista che riguardi la fase dell'esecuzione dell'opera e prosegua anche dopo la suddetta esecuzione per la responsabilità postuma decennale.

La suddetta copertura, per i casi di errori, omissioni e colpa, deve riguardare sia i profili della responsabilità contrattuale sia quelli della responsabilità extracontrattuale.

In particolare, per quanto concerne la responsabilità contrattuale varranno i principi del risarcimento del danno per inadempimento e quindi si avrà il ristoro sia del danno emergente sia del lucro cessante che possano essere concretamente individuati quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Si ricorda inoltre che si avrà responsabilità del progettista solo ove il danno prodottosi fosse prevedibile al momento in cui l'obbligazione è sorta, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., e, nel caso che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo per l'ipotesi di colpa grave (e dolo), ai sensi dell'art. 2236 cod. civ..

In concreto potranno rientrare nell'obbligo di risarcimento le spese affrontate inutilmente dall'appaltante, mentre non vi rientreranno le spese per la c.d. variante, intendendo questa quale modifica dell'opera eseguita in conseguenza dell'errore di progettazione.

Infatti, una volta risarcito il committente del compenso pagato a tale progettista, delle spese affrontate per il danno all'opera, cioè l'abbattimento totale o parziale dell'opera sbagliata, ed eventualmente delle spese per la riprogettazione e del lucro cessante, il risarcimento

della variante rappresenterebbe un vero e proprio "indebito arricchimento", giacché questa è in realtà una nuova opera che comunque resta acquisita al committente, il quale nel richiedere il progetto esecutivo ha anche dimostrato di avere comunque intenzione di realizzare quella particolare opera, e si tratta quindi di fattispecie in cui viene ad applicarsi anche il principio della "compensatio lucri cum damno".

Va aggiunto che la eventuale copertura del costo delle varianti conseguenti ad errore di progettazione non trova riscontro nella prassi dei Paesi europei e degli USA e comporterebbe effetti negativi anche sotto il profilo della concorrenza verso gli imprenditori stranieri.

Anche per questo caso inoltre valgono le considerazioni già fatte relativamente alla garanzia fidejussoria in merito alla sproporzione che si avrebbe tra il compenso del progettista e i premi da richiedere per ricomprendere anche la variante, così come va ricordato che il progettista come tale non ha la struttura economica per potere affrontare le spese della variante e quindi per poterne essere anche garantito.

3) Importante è anche la previsione di una copertura di responsabilità civile per il direttore dei lavori che riguardi la fase dell'esecuzione dell'opera e prosegua anche dopo la suddetta esecuzione per la responsabilità civile postuma.

14. L'esecuzione delle opere.

punto 1

Si condivide la previsione di una maggiore presenza delle Amministrazioni appaltanti nella fase di esecuzione dei lavori.

punto 3

Si condivide la previsione di una normativa che disciplini in modo preciso l'affidamento dei lavori in

subappalto, ricorrendo sempre ad un nuovo bando di gara se il subappalto supera il quinto dell'entità complessiva dell'opera appaltata e imponendo limiti di quota per i lavori ceduti in subappalto.

punto 5

Il collaudo rappresenta un momento particolarmente rilevante nella esecuzione delle opere ed è pertanto necessario che sia disciplinato attentamente, sia sotto il profilo della concreta effettuazione, sia sotto il profilo della tempestività e quindi della conseguente liberazione dell'appaltatore e dei suoi garanti.

15. Il costo delle opere.

punto 3

Si ritiene opportuna la fissazione di parametri precisi per il rapporto prezzo-prestazioni.

punto 6

La disciplina delle anticipazioni in corso d'opera dovrebbe prevedere controlli da parte della Pubblica Amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori e l'entità delle anticipazioni stesse non dovrebbe di regola superare il costo dei lavori eseguiti, salvo la previsione di adeguate garanzie fidejussorie.

16. Affidabilità e qualificazione delle imprese.

punto 1

Per quanto concerne l'Albo dei costruttori, si auspicano maggiori e più approfonditi controlli da parte del Ministero dei lavori pubblici in merito alla iscrizione nello stesso e al mantenimento di questa, così come avviene in altri Paesi quali la Francia e la Germania, ed in particolare una attenta verifica delle strutture tecniche di

cui sono dotati i richiedenti.

18. Il sistema dei controlli.

punto 4

Una carenza nella attuale disciplina è rappresentata dalla mancanza di adeguato controllo tecnico sulla progressione dei lavori in riferimento al progetto esecutivo e pertanto si raccomanda il ricorso a idonee strutture di controllo sia interne all'Amministrazione, sia esterne ad essa.

Si condivide inoltre l'ipotesi di istituzione di "osservatori", e si ritiene necessario che in tal caso sia consentito un raccordo con le banche dati degli stessi da parte dei diversi operatori assicurativi interessati nella particolare materia.